Codice A1814B

D.D. 31 maggio 2021, n. 1502

R.D. 523/1904 - P.I. 1126 - Torrente Curone - Autorizzazione idraulica per interventi di manutenzione straordinaria alla presa di derivazione di acqua superficiale dal torrente Curone in Comune di Brignano Frascata (AL). Richiedente: Consorzio di Miglioramento Fondiario "LA ROGGIA".



ATTO DD 1502/A1814B/2021

DEL 31/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. 1126 – Torrente Curone - Autorizzazione idraulica per interventi di manutenzione straordinaria alla presa di derivazione di acqua superficiale dal torrente Curone in Comune di Brignano Frascata (AL). Richiedente: Consorzio di Miglioramento Fondiario "LA ROGGIA".

Il Sig. Giuseppe ZANARDI in qualità di Presidente del Consorzio di Miglioramento Fondiario "LA ROGGIA", con sede in Momperone (AL), Piazza I Maggio n. 2, ha presentato istanza, con PEC del 26/05/2021 (acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 24925/A1814B del 26/05/2021), per interventi di manutenzione straordinaria alla presa della derivazione di acqua superficiale dal torrente Curone in Comune di Brignano Frascata (AL).

Poiché gli interventi previsti interessano il corso d'acqua pubblico denominato torrente Curone, iscritto al n. 4 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza è allegata una planimetria su Carta Tecnica che individua la zona d'intervento e una planimetria catastale con l'indicazione dell'intervento previsto.

Il manufatto di presa esistente è ubicato in sponda destra del torrente Curone in Comune di Brignano Frascata (AL) ed è a servizio della derivazione di acqua superficiale regolarmente concessionata al Consorzio "LA ROGGIA" dalla Provincia di Alessandria con Concessione di derivazione n. 648, Codice Univoco AL A 00194.

La manutenzione dell'opera di presa è necessaria in quanto a seguito delle recenti piene del torrente Curone si è formato un deposito di materiale litoide in corrispondenza dell'imbocco che impedisce la derivazione e l'utilizzo dell'acqua a scopo irriguo da parte del Consorzio. L'intervento prevede la movimentazione del materiale litoide, senza asportazione dall'alveo, in modo da formare una savanella della lunghezza prevista di circa 15 metri con larghezza di 1 metro e profondità di circa 0,5 metri, in modo da intercettare le acque che scorrono nel canale di magra al centro dell'alveo e indirizzarle verso il manufatto di presa.

La realizzazione della savanella si configura come un intervento urgente ma di natura temporanea e precaria in quanto la morfologia dell'alveo verrà modificata dai fenomeni di piena ordinaria del torrente Curone e saranno quindi necessari periodici interventi di sistemazione e/o ripristino.

Considerato che i lavori per la realizzazione dell'intervento in oggetto risultano urgenti (per garantire la continuità della derivazione per consentire l'irrigazione) ed avranno una breve durata, inferiore a 15 giorni, ai sensi dell'art. 8 c. 3 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n.14/R non si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso della presentazione dell'istanza all'albo pretorio del comune interessato.

A seguito dell'esame dell'istanza e della documentazione tecnica la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Curone, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate:

- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori dall'alveo del torrente Curone;
- il materiale litoide movimentato per la realizzazione della savanella dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di erosioni localizzate lungo la sponda e dovrà essere opportunamente riprofilato e raccordato con le aree non interessate dall'intervento per non creare perturbamenti idraulici;
- non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la morfologia dell'alveo e la quota del ciglio sommitale della sponda esistente del corso d'acqua.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio di Miglioramento Fondiario "LA ROGGIA", ad eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria alla presa di derivazione di acqua superficiale dal torrente Curone in Comune di Brignano Frascata (AL), mediante la realizzazione di una savanella nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti, l'inosservanza delle quali provocherà la decadenza dell'autorizzazione stessa:

- 1. la savanella deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2. l'opera sarà eseguita a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla sua manutenzione, e ad apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 3. nell'ambito dei lavori per la realizzazione della savanella e degli interventi periodici di ripristino della stessa è fatto divieto assoluto di trasportare materiale litoide fuori dall'alveo del torrente Curone, di sradicare vegetazione o ceppaie sulle sponde, di formare accessi permanenti all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta, modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in autorizzazione:
- 4. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 5. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- 6. è vietato l'accesso in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
- 7. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 8. considerato che la costruzione della savanella in materiale litoide sciolto è un intervento provvisorio, gli interventi periodici di ripristino della stessa, che non determinano modifiche alla geometria del manufatto autorizzato e che si renderanno necessari a seguito di eventi di piena del torrente Curone, sono ammessi per un periodo massimo di 36 mesi;
- 9. gli interventi periodici di ripristino della savanella di cui al punto precedente, potranno essere eseguiti previa semplice comunicazione. La comunicazione dovrà essere trasmessa a questo Settore, a mezzo PEC, all'indirizzo tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it con un

anticipo rispetto all'inizio effettivo dei lavori di almeno 3 giorni. Al termine dei lavori, il Consorzio di Miglioramento Fondiario "LA ROGGIA" dovrà altresì inviare dichiarazione attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite, corredata da documentazione fotografica dei lavori eseguiti;

- 10. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;
- 11. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere in efficienza il manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore:
- 12. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- 14. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte ed in ogni caso, dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Alessandria, Direzione Ambiente Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna sia per il recupero eventuale della fauna ittica sia per quanto concerne gli adempimenti relativi alla normativa sopra indicata.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) e c) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE Roberto IVALDI IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti) Firmato digitalmente da Roberto Crivelli